

## **TEOLOGIA E DISCIPLINA DEI SACRAMENTI DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA NEL CCEO - (I)**

**Dimitrios Salachas\***

Christian initiation is a unique, indivisible act that introduces man fully into the mystery of salvation. In Baptism man is freed from sin, is regenerated into a new life, he puts on Christ and is incorporated into the Church, the Body of Christ. In the Anointing of the Holy Myron the baptized is confirmed and he receives the seal of the Holy Spirit, given as a gift. Holy Eucharist is the fulfillment of Baptism and Chrismation which entails communion in the divine life and membership in the eschatological community. This bond of the three Sacraments means and expresses the ineffable unity of the Paschal Mystery, the close relationship between the mission of the Son, the outpouring of the Holy Spirit and the unity of the work of the Holy Trinity, which takes abode in the baptized. By means of the three sacraments of Christian initiation, the Triune God communicates his life fully to man and deifies him.

**1. Natura ed essenza dei Sacramenti in genere** Il CCEO<sup>1</sup> nel Titolo XVI tratta del Culto Divino e specialmente dei Sacramenti.

---

\***Dimitrios Salachas**, born in 1939, Athens in Greece, was ordained priest in 1964. He has been Professor of Canon Law, both Oriental and Latin, in the Pontifical University *Urbaniana*, Pontifical Gregorian University, Angelicum and Pontifical Oriental Institute, Rome. As an expert in canon law he is also a Consultor to Vatican, Congregation for the Oriental Churches, Pontifical Council for the Interpretation of Legislative Texts, and Promotion of the Unity of Christians. He is also member of several international Ecclesiastical Commissions and Societies. He was appointed the Apostolic Exarch of the Greek Byzantine Catholic Church on 23<sup>rd</sup> April 2008 and consecrated as Bishop on 24<sup>th</sup> May 2008. As a prolific writer, he has more than a dozen works to his credit, besides numerous scholarly articles in various periodicals.

<sup>1</sup>Sigllario: **AAS**: Acta Apostolicae Sedis; Catechismo Della Chiesa Cattolica 1997; **CCEO**: Codex canonum Ecclesiarum orientalium; **CIC**: Codex Iuris canonici; **COeD**: Conciliorum Oecumenicorum Decreta (a cura di G.Alberigo - G.L.Dossetti - PP Ioannou - C.Leonradi - P. Prodi), EDB 1991; **DS**: H.

*Justitia: Dharmaram Journal of Canon Law* (ISSN: 2348-9789)

Nel primo canone del Titolo (c. 667) definisce la natura e l'essenza dei Sacramenti:

*Per mezzo dei sacramenti, che la Chiesa ha l'obbligo di distribuire per comunicare sotto un segno visibile i misteri di Cristo, il Signore nostro Gesù Cristo santifica gli uomini in virtù dello Spirito Santo affinché diventino in modo singolare veri adoratori di Dio Padre, e li innesta a se stesso e alla Chiesa, suo Corpo; perciò tutti i fedeli cristiani, ma specialmente i sacri ministri, nel celebrare e nel ricevere religiosamente gli stessi sacramenti, osservino diligentemente le prescrizioni della Chiesa.*

## 2. Natura ed essenza dei tre Sacramenti della iniziazione cristiana

Nel sacramento del Battesimo, "il battezzato viene conformato a Cristo. Il Battesimo segna il cristiano con un sigillo spirituale indelebile ("carattere") della sua appartenenza a Cristo. Questo sigillo non viene cancellato... Conferito una volta per sempre, il Battesimo non può essere ripetuto."<sup>2</sup> Il sacramento della Confermazione, conferito una sola volta, "imprime nell'anima un marchio spirituale indelebile, il "carattere"; esso è il segno che Gesù Cristo ha impresso sul cristiano il sigillo del suo Spirito rivestendolo di potenza dall'alto perché sia suo testimone."<sup>3</sup>

Il carattere indelebile nel sacramento dell'Ordine "configura a Cristo in forza di una grazia speciale dello Spirito Santo, allo scopo di servire da strumento di Cristo per la sua Chiesa. Per mezzo dell'ordinazione si viene abilitati ad agire come rappresentanti di Cristo, Capo della

---

Denzinger, *Enchiridion Symbolorum*, Edizione bilingue (a cura di Peter Hünermann), EDB, Bologna 1995; **EV**: *Enchiridion Vaticanum*; **Fonti**: P.P. Ioannou, *Fonti*, Fascicolo IX, *Discipline générale antique (II<sup>e</sup>-IX s.)*, t.I.1, *Les Canons des Conciles Oecuméniques*, Rome 1962; t. I.2, *Les Canons des Synodes Particuliers*, Rome 1963; t. II, *Les Canons des Pères Grecs*, Rome 1963.; Istruzione: Congregazione Per Le Chiese Orientali, *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, 6 gennaio 1996; **LG** : Vaticano II, «Lumen gentium»; **OE**: Vaticano II, «*Orientalium ecclesiarum*»; Direttorio Ecumenico = Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'Ecumenismo*, 25 marzo 1993: AAS 85 (1993) 1039-1119; **EV** 13/2169-2507; **SC**: Vaticano II, «*Sacrosanctum concilium*»; **UR**: Vaticano II, «*Unitatis redintegratio*.»

<sup>2</sup>*Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1272.

<sup>3</sup>*Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1304.

Chiesa, nella sua triplice funzione di sacerdote, profeta e re,"<sup>4</sup> per cui non può essere ripetuto né essere conferito per un tempo limitato (Cfr. CCEO, c. 672 §1).

### **3. L'unità dei tre Sacramenti della iniziazione cristiana**

L'iniziazione sacramentale al mistero della salvezza si completa con la ricezione della Divina Eucaristia (c. 697). I tre sacramenti della iniziazione cristiana costituiscono un atto unico e indivisibile che introduce pienamente l'uomo nel mistero della salvezza. Nel Battesimo l'uomo è liberato dal peccato, è rigenerato a vita nuova, è rivestito di Cristo ed è incorporato alla Chiesa, Corpo di Cristo. Nella Confermazione il battezzato riceve il sigillo dello Spirito Santo che gli è dato in dono. L'Eucaristia è il compimento del Battesimo e della Confermazione che comporta la comunione alla vita divina e l'appartenenza alla comunità escatologica. Questa stretta interconnessione esprime l'unica indivisibile opera dello Spirito del Padre e del Figlio.

Questo legame dei tre sacramenti significa l'unità del mistero pasquale, lo stretto rapporto fra la missione del Figlio e l'effusione dello Spirito Santo, l'unità dell'opera della Santissima Trinità, che viene a prendere dimora nei battezzati. Per mezzo dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana, Dio Trino comunica pienamente all'uomo, bambino o adulto, la sua vita, lo deifica. Con questi tre sacramenti, il Signore Gesù Cristo, per mezzo del sacro ministero della Chiesa, santifica e deifica gli uomini in virtù dello Spirito Santo.

### **4. I sacramenti del Battesimo, della Crismazione e dell'Ordinazione sono irripetibili**

I sacramenti del Battesimo, della Crismazione del Santo Myron e della Sacra Ordinazione non possono essere ripetuti (c. 672 §1). Una volta validamente conferiti, non possono essere ripetuti. Anche nel caso in cui eventualmente un battezzato non conduca una vita conforme alla grazia ricevuta o addirittura rinunci definitivamente alla sua identità cristiana diventando apostata, e chiede di essere cancellato dal Libro dei battezzati, rimane tuttavia per sempre segnato, con quel sigillo che in teologia si chiama «carattere indelebile». Il carattere indelebile viene descritto nella patristica antica come «sigillo santo indistruttibile», «infrangibile». L'immagine del «sigillo» è stata utilizzata per esprimere

---

<sup>4</sup>*Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1581.

il «carattere» indelebile impresso da questi tre sacramenti che non possono essere ripetuti. I suddetti sacramenti infondono nell'anima di chi li riceve un dono dello Spirito Santo incancellabile, col quale «siamo segnati per il giorno della redenzione» (Ef 4, 30), innestati per sempre a Cristo e deputati ad una missione nella Chiesa e nel mondo. «Dio stesso che ci conferma in Cristo, e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori» (II Cor 1, 21-22).<sup>5</sup> Questa dottrina è ripresa dal Vaticano II nella Costituzione dogmatica LG 11 e 21, e nel Decreto PO 2.

Nelle espressioni attuali della dottrina cattolica il «carattere indelebile» viene sempre più compreso a partire dai concetti di promessa e di missione, contrassegnando anche un dono dello Spirito Santo, che determinano per sempre il battezzato, il confermato e l'ordinato, e li pongono al servizio di Cristo e della Chiesa. Il segno spirituale distintivo che si imprime nell'anima del cristiano è un dono di Dio irrevocabile (indelebile) che lo inserisce nella storia e nella comunità di salvezza.

##### **5. La necessità del Battesimo *in re* o almeno *in voto***

Secondo la dottrina cattolica, il Battesimo ricevuto di fatto (*in re*) o almeno nel desiderio (*in voto*) è necessario come mezzo di salvezza. Un esempio del desiderio del Battesimo (*in voto*) è quello dei catecumeni i quali, mossi dallo Spirito Santo, chiedono con volontà esplicita di essere incorporati alla Chiesa ricevendo il Battesimo (c. 9 §1); qualora perciò morissero prima di ricevere realmente (*in re*) il Battesimo, essi sono salvati. Tuttavia, senza il Battesimo validamente o realmente ricevuto (*in re*) l'uomo non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti (c. 675 § 2). Chi non è nato *ex aqua et Spiritu Sancto* (Gv 3, 5) è incapace di ricevere gli altri sacramenti. La Chiesa, seguendo l'ordine del Signore, insegna: «Cristo personalmente, inculcando espressamente la necessità della fede e del Battesimo, ha insieme confermato la necessità della Chiesa, nella quale gli uomini entrano mediante il Battesimo come attraverso una porta» (LG 14).

Nel sacramento del Battesimo, «il battezzato viene conformato a Cristo. Il Battesimo segna il cristiano con un sigillo spirituale indelebile

---

<sup>5</sup>Cfr. Conc. di Firenze, Sessione VIII, Bolla di unione degli Armeni (22 nov. 1439) : *Conciliorum Oecumenicorum Decreta (COeD)* 542; Cfr. Conc. di Trento, sess. VII (3 marzo 1547), Canon sui sacramenti, in genere, can. 9: *COeD* 685.

("carattere") della sua appartenenza a Cristo. Questo sigillo non viene cancellato... Conferito una volta per sempre, il Battesimo non può essere ripetuto.»<sup>6</sup> Il sacramento della Confermazione, conferito una sola volta, «imprime nell'anima un marchio spirituale indelebile, il "carattere"; esso è il segno che Gesù Cristo ha impresso sul cristiano il sigillo del suo Spirito rivestendolo di potenza dall'alto perché sia suo testimone.»<sup>7</sup> Il carattere indelebile nel sacramento dell'Ordine «configura a Cristo in forza di una grazia speciale dello Spirito Santo, allo scopo di servire da strumento di Cristo per la sua Chiesa. Per mezzo dell'ordinazione si viene abilitati ad agire come rappresentanti di Cristo, Capo della Chiesa, nella sua triplice funzione di sacerdote, profeta e re,»<sup>8</sup> per cui non può essere ripetuto né essere conferito per un tempo limitato.

Nella letteratura patristica antica, il Battesimo spesso viene chiamato sacramento «dell'illuminazione» e i battezzati «illuminati» (cfr. cc. 3 e 45 del sinodo di Laodicea [347/381]). Per mezzo del Battesimo l'uomo è rivestito di Cristo: «Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo» (*Gal 3, 26-27*). Il battezzato è configurato, assimilato a Cristo; il Battesimo fa rivivere al cristiano sacramentalmente la morte e la resurrezione di Cristo. Infine per mezzo del Battesimo, l'uomo è incorporato alla Chiesa, che il Corpo di Cristo, ossia diventa «persona nella Chiesa» con tutti i diritti e doveri dei membri effettivi del corpo della Chiesa. Questa personalità, che il fedele acquista col Battesimo, è mistica, in quanto lo conforma a Cristo e lo abilita a tutti gli atti di culto verso Dio Uno-Trino e ai mezzi di salvezza; è ecclesiale, in quanto lo costituisce membro del popolo di Dio; è canonica, in quanto gli conferisce tutti i diritti e i doveri, secondo la condizione propria di ciascuno, ad attuare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.

## 6. Il Battesimo di sangue (di martirio)

Nella Chiesa antica il martirio per la fede in Cristo era considerato esplicitamente capace di supplire al Battesimo di acqua, ma anche il desiderio del Battesimo, come testimonia il caso dei catecumeni, era considerato sufficiente per la salvezza; se ne fa menzione nel discorso

---

<sup>6</sup>*Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1272.

<sup>7</sup>*Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1304.

<sup>8</sup>*Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1581.

funebre di Sant'Ambrogio per Valentiniano II, morto nel 392, mentre era ancora catecumeno.<sup>9</sup> Le *Costituzioni apostoliche* (380) affermano: «Colui che è stato giudicato degno del martirio, sia raggianti di gioia nel Signore, perché ottiene una corona di un così grande premio, e con la confessione della fede termina la vita. Se è un catecumeno, parte senza tristezza, poiché soffrire per Cristo sarà per lui un Battesimo più autentico, perché subisce la morte realmente con il Signore, mentre gli altri lo fanno simbolicamente.»<sup>10</sup>

Perciò, «la Chiesa da sempre è fermamente convinta che quanti subiscono la morte a motivo della fede, senza aver ricevuto il Battesimo, vengono battezzati mediante la loro stessa morte per e con Cristo. Questo Battesimo di sangue, come pure il desiderio del Battesimo, porta i frutti del Battesimo, anche senza essere sacramento. Per i catecumeni che muoiono prima del Battesimo, il loro desiderio esplicito di riceverlo unito al pentimento dei propri peccati e alla carità, assicura la loro salvezza che non hanno potuto ricevere mediante il sacramento [...] Ogni uomo che, pur ignorando il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, cerca la verità e compie la volontà di Dio come la conosce, può essere salvato. È lecito supporre che tali persone avrebbero desiderato esplicitamente il Battesimo, se ne avessero conosciuta la necessità.»<sup>11</sup>

### 7. I bambini morti senza Battesimo

Quanto ai bambini morti senza Battesimo, la Chiesa non può che affidarli alla misericordia di Dio, come appunto fa nel rito dei funerali per loro. Infatti, la grande misericordia di Dio che vuole salvi tutti gli uomini e la tenerezza di Gesù verso i bambini, che gli ha fatto dire: "Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedito" (Mc 10,14), ci consentono di sperare che vi sia una via di salvezza per i bambini morti senza Battesimo. Tanto più pressante è perciò l'invito della Chiesa a non impedire che i bambini vengano a Cristo mediante il dono del santo Battesimo.»<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Sant'Ambrogio, *De obitu Valentiniani*, V, 53: PL XVI, 1374.

<sup>10</sup>Libro V, 6, 8.

<sup>11</sup>*Catechismo della Chiesa cattolica*, nn. 1258-1261.

<sup>12</sup>*Catechismo della Chiesa cattolica*, nn. 1258-1261.

## 8. Gli elementi richiesti per il valido conferimento del Battesimo - il simbolismo dell'acqua e la fede trinitaria

Gli elementi richiesti per un valido conferimento del Battesimo sono «il lavacro di acqua vera e la forma verbale stabilita.» L'acqua deve essere naturale e pulita sia per l'autenticità del segno sacramentale che per l'igiene. Il concetto di acqua vera esclude l'uso di altre sostanze liquide. La forma verbale stabilita è l'invocazione delle tre persone divine; la causa principale, da cui il Battesimo ha la sua virtù, è la santissima Trinità. È invalido il Battesimo conferito con altro tipo di formule, come ad esempio: «in nome di Cristo», «in nome della morte di Cristo», «in nome della Chiesa», «in nome dello Spirito Santo», «in nome degli angeli» ecc.

## 9. Celebrazione liturgica del Battesimo

Mentre il c. 854 del *CIC* stabilisce che la celebrazione del Battesimo avviene per immersione o per infusione, escludendo il Battesimo per aspersione, il *CCEO*, c. 683 si limita a prescrivere in modo generico che il Battesimo deve essere celebrato secondo le prescrizioni liturgiche della Chiesa *sui iuris* alla quale il battezzato deve essere ascritto a norma del diritto. Il Battesimo per triplice immersione è un'usanza antica significativa ed altamente espressiva, conservata a lungo nelle tradizioni delle Chiese orientali, tuttora presente ed ora incoraggiata nella Chiesa occidentale, ma troppo spesso abbandonata per semplici motivi di comodità. Sarebbe auspicabile ripristinare questa usanza con prudenza ma anche con impegno.

La Chiesa antica usava il rito della triplice immersione, secondo la testimonianza della *Didaché*, la quale usa il verbo greco «βαπτίζειν=battezzare», che etimologicamente significa «immergere nell'acqua», «lavacro nell'acqua per immersione». Tuttavia, come risulta dalla *Didaché*, la pratica dell'infusione non era sconosciuta nella prima antichità, ma solo in casi eccezionali, soprattutto per il Battesimo degli ammalati per cui l'immersione nell'acqua era impossibile. Ma anche in occidente il modo abituale di battezzare era l'immersione, come testimoniano ad esempio i numerosi battisteri conservati. L'immersione è in verità il segno visibile proprio del Battesimo: l'acqua distrugge la vita antecedente e ne suscita una nuova, annega l'uomo vecchio e fa risorgere il nuovo. La triplice immersione è prescritta dalla normativa orientale antica. L'immersione significa la mistica partecipazione alla morte e resurrezione di Cristo;

nella triplice immersione si invocano le tre persone della Santissima Trinità.

Oggi nella Chiesa latina vige generalmente la pratica del Battesimo per infusione, pratica seguita anche da molte Chiese orientali cattoliche. Anche il *Catechismo della Chiesa cattolica* n. 1239, incoraggia la triplice immersione: «Il Battesimo propriamente detto, che significa e opera la morte al peccato e l'ingresso nella vita della Santissima Trinità attraverso la configurazione al Mistero pasquale di Cristo viene compiuto nel modo più espressivo per mezzo della triplice immersione nell'acqua battesimale. Ma fin dall'antichità può anche essere conferito versando per tre volte l'acqua sul capo del candidato». Si può scegliere, dunque, fra il rito dell'immersione o dell'infusione, quello più adatto ai singoli casi, «perché, secondo le varie tradizioni e circostanze, meglio si comprenda che quell'abluzione non è un semplice rito di purificazione, ma il sacramento dell'unione con Cristo»<sup>13</sup>

#### **10. Senso cristiano del nome di Battesimo**

Il *CIC*, c. 855, contiene una norma che manca nel *CCEO*, e prescrive che i genitori, i padrini e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano. «Nel Battesimo il nome del Signore santifica l'uomo e il cristiano riceve il proprio nome nella Chiesa. Può essere il nome di un santo, cioè di un discepolo che ha vissuto con esemplare fedeltà al suo Signore. Il patrocinio di un santo offre un modello di carità ed assicura la sua intercessione. Il "nome di Battesimo" può anche esprimere un mistero cristiano o una virtù cristiana.»<sup>14</sup>

#### **11. Il luogo del conferimento del Battesimo**

Il c. 687 §1 stabilisce che fuori del caso di necessità, il Battesimo si deve celebrare nella chiesa parrocchiale, salve restando le legittime consuetudini.

Con il Battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa, che è il Corpo di Cristo. Poiché la celebrazione dei sacramenti e soprattutto dell'iniziazione cristiana non è un fatto privato ma una azione della Chiesa, il Battesimo ordinariamente deve essere celebrato in chiesa con

---

<sup>13</sup>Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, *Praenotanda*, 32: EV 4/1380.

<sup>14</sup>*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2156.



l'attiva partecipazione dei fedeli cristiani. Anzi, per significare maggiormente il senso comunitario del Battesimo, il canone ordina che sia celebrato nella chiesa parrocchiale dei genitori del bambino o dell'adulto, dove si raduna la sinassi ecclesiale per professare e celebrare solennemente e pubblicamente la sua fede.

## 12. Ministro del Battesimo

Il c. 677 §1 prescrive che il Battesimo ordinariamente è amministrato dal sacerdote; ma la sua amministrazione è di competenza, salvo il diritto particolare, del parroco proprio del battezzando o di un altro sacerdote su licenza dello stesso parroco o del Gerarca del luogo, la quale per grave causa legittimamente si presume.

L'inserimento nella comunità ecclesiale richiede che, l'amministrazione del Battesimo sia di competenza del parroco proprio del battezzando, conformemente ai canoni circa l'iscrizione di ogni fedele cristiano ad una Chiesa *sui iuris* (cc. 29-30). Tuttavia può lecitamente amministrare il Battesimo un altro sacerdote di qualsiasi Chiesa *sui iuris* su licenza dello stesso parroco o del Gerarca del luogo, che per grave causa si presume. Il c. 678 §1, aggiunge che questa licenza non può essere denegata dal parroco del luogo, soprattutto a un sacerdote di un'altra Chiesa *sui iuris* alla quale il battezzando dev'essere ascritto a norma dei cc. 29-30. Nel §2 di questo canone si affronta il caso di fedeli cristiani, i quali, in un determinato luogo, non hanno un parroco della propria Chiesa *sui iuris*, e stabilisce che il Vescovo eparchiale può designare un presbitero, possibilmente della stessa Chiesa *sui iuris*, che amministrerà il Battesimo. Ciò non significa che il suddetto presbitero diventi automaticamente parroco proprio dei suddetti fedeli cristiani, ma semplicemente che ottiene la facoltà di amministrare loro il Battesimo.

Nel caso di fedeli cristiani orientali, i quali, in una diocesi latina, non hanno un parroco della propria Chiesa *sui iuris*, il Vescovo diocesano latino può designare un presbitero latino che amministrerà ordinariamente il Battesimo; ma, trattandosi di orientali, non può designare un diacono, poiché, secondo il c. 677 del CCEO, il Battesimo ordinariamente è amministrato dal sacerdote, mentre il diacono lo amministra solo in caso di necessità. Inoltre il suddetto Vescovo diocesano latino deve dare al presbitero latino anche la facoltà di conferire congiuntamente col Battesimo il sacramento della Crismazione del Santo Myron (Confermazione), poiché, secondo il c.

695 del CCEO, la Crismazione del Santo Myron deve essere amministrata congiuntamente col Battesimo. Per i suddetti fedeli cristiani orientali, dunque, non si applica il principio «locus regit actum,» ma il diritto personale che obbliga gli orientali, anche fuori del territorio della propria Chiesa *sui iuris*.

Come già detto, l'inserimento nella comunità ecclesiale richiede che, l'amministrazione del Battesimo sia di competenza del parroco proprio del battezzando, conformemente ai canoni circa l'iscrizione di ogni fedele cristiano ad una Chiesa *sui iuris* (cc. 29-30). Perciò "il Battesimo non deve essere conferito congiuntamente da due ministri appartenenti a Chiese o a Comunità ecclesiali diverse [...] Per ragioni pastorali, in circostanze eccezionali, l'Ordinario del luogo può tuttavia permettere che il ministro di una Chiesa o Comunità ecclesiale partecipi alla celebrazione, proclamando una lettura o facendo una preghiera, ecc."<sup>15</sup>

Oltre ai suddetti ministri ordinari, il Codice prevede anche altri ministri intervenienti in modo straordinario in via suppletiva o in caso di necessità. «A differenza di quanto avviene nella tradizione latina ed è ribadito nel c. 861 §1 del CIC, l'amministrazione ordinaria del Battesimo in tutte le tradizioni orientali, richiamate dal CCEO, c. 677 §1, è riservata a chi è rivestito dalla grazia sacerdotale, e cioè ai Vescovi e ai presbiteri, ad esclusione dei diaconi, ai quali sono imposte le mani "non per il sacerdozio, ma per il servizio"» (LG, 29).<sup>16</sup>

Il CCEO, c. 677 §2, attenendosi alle genuine tradizioni orientali riguardanti le funzioni e le competenze dei diaconi, non ammette il diacono come ministro ordinario del Battesimo, ma solo in caso di necessità: «In caso di necessità invece, lo possono amministrare lecitamente, oltre i diaconi, i chierici, i membri di istituti di vita consacrata, ed anche qualsiasi altro fedele cristiano... che conosca il modo di battezzare.» Infatti, il Battesimo salva l'individuo inserendolo in una comunità ecclesiale, e perciò solo un membro di questa comunità può dunque battezzare.<sup>17</sup>

Il c. 861 §2 del CIC è più generico, in quanto stabilisce che «chiunque, mosso da retta intenzione,» che consiste «nel voler fare ciò che fa la

<sup>15</sup>Direttorio Ecumenico, 1993, 97: EV 13/2360.

<sup>16</sup>Istruzione, n. 46.

<sup>17</sup>Istruzione, n. 46.

Chiesa quando battezza, e usare la formula battesimale trinitaria.»<sup>18</sup>  
«La Chiesa, dunque trova la motivazione di questa possibilità nella volontà salvifica universale di Dio e nella necessità del Battesimo per la salvezza.»<sup>19</sup>

«Nel pericolo di morte imminente e soprattutto al momento della morte, se manca un sacerdote o un diacono, non solo ogni cristiano, ma chiunque abbia la debita intenzione di dare il Battesimo, può, e in certi casi deve, conferirlo. Se però si tratta soltanto di "pericolo di morte", è preferibile che sia un cristiano a conferire il sacramento [...] Tutti i laici, come membri del popolo sacerdotale - soprattutto i genitori e, in forza del loro ufficio, i catechisti, le ostetriche, le assistenti familiari e sociali, le infermiere, i medici e i chirurghi - procurino di conoscere il meglio possibile il modo esatto di dare il Battesimo in caso di necessità.»<sup>20</sup> Per «tutti i laici» s'intende, qui, indistintamente uomini o donne. I lettori e gli accoliti, in virtù dell'ufficio, non hanno questo incarico.<sup>21</sup>

Riguardo all'amministrazione del Battesimo da un pagano in caso di necessità, la tradizione orientale non conosce questa possibilità, considerando il ministro come persona investita dallo Spirito Santo, e non solo come causa strumentale materiale del sacramento. Tuttavia nelle Chiese orientali non si esclude che il pagano possa battezzare validamente in caso di necessità attenendosi alle condizioni richieste dalla dottrina cattolica. Sulla base della missione o mandato imperativo di Gesù Cristo, affidato alla Chiesa, e dell'appartenenza di tutta l'umanità a Cristo, si può affermare che anche il pagano, intendendo fare quello che fa la Chiesa, è in un certo senso coinvolto nella missione universale della Chiesa, e conferisce il Battesimo in virtù della potestà di santificazione sacramentale che riceve da Cristo per compiere tale atto nella Chiesa.

### 13. Il soggetto del Battesimo

E' capace di ricevere il Battesimo ogni uomo e solo l'uomo non ancora battezzato (c. 679).

---

<sup>18</sup>*Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1256.

<sup>19</sup>*Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1256.

<sup>20</sup>Rito del Battesimo dei bambini, *Praenotanda generalia*, 16-17: EV 3/1107-1108.

<sup>21</sup>Cfr. *Communicationes* 15 (1983) 180, al can. 815,§2.

Se uno non è rinato dall'acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio (Gv 3,5). Perciò è capace di ricevere il Battesimo ogni uomo e solo l'uomo non ancora realmente battezzato oppure non validamente battezzato. Questo canone implicitamente esclude il ribattesimo. La pratica del ribattesimo era severamente riprovato nell'antichità, come anche oggi. Il ribattesimo di certe categorie di eretici si imponeva dal fatto che essi non erano validamente battezzati, o perché non professavano la fede ortodossa sulla Santissima Trinità e sul Battesimo o perché il loro Battesimo non era amministrato secondo la fede ortodossa.

#### 14. Condizioni per il Battesimo degli adulti

Il c. 682 stabilisce: «§1. Perché chi è uscito dall'infanzia possa essere battezzato, si richiede che manifesti la sua volontà di ricevere il Battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e provato nella vita cristiana; sia anche ammonito di pentirsi dei suoi peccati. §2. Colui che, uscito dall'infanzia, si trova in pericolo di morte può essere battezzato se ha una certa conoscenza delle principali verità della fede e ha manifestato in qualsiasi modo la sua intenzione di ricevere il Battesimo.»

«Diventare cristiano richiede, fin dal tempo degli Apostoli, un cammino e una iniziazione con diverse tappe. Questo itinerario può essere percorso rapidamente o lentamente. Dovrà in ogni caso comportare alcuni elementi essenziali: l'annuncio della Parola, l'accoglienza del Vangelo che provoca una conversione, la professione di fede, il Battesimo, l'effusione dello Spirito Santo, l'accesso alla Comunione eucaristica.»<sup>22</sup> «Il Concilio Vaticano II ha ripristinato, per la Chiesa latina, il catecumenato degli adulti, diviso in più gradi (SC 64). I riti si trovano nell' *Ordo initiationis christianae adultorum* (1972). Il Concilio ha inoltre permesso che "nelle terre di missione, sia accosentito accogliere, oltre agli elementi che si hanno nella tradizione cristiana, anche quelli elementi di iniziazione in uso presso ogni popolo, nella misura in cui possono essere adattati al rito cristiano" (SC 65).»<sup>23</sup>

Per il Battesimo degli adulti il canone richiede la manifestazione della loro volontà di ricevere il Battesimo, una previa sufficiente istruzione nella fede e testimonianza di provata vita cristiana. Questa era la

---

<sup>22</sup>Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1229.

<sup>23</sup>Catechismo della Chiesa cattolica, n.1233.

prassi della Chiesa antica con l'istituzione del catecumenato. Prima che il Battesimo dei bambini diventasse di regola, l'iniziazione degli adulti si svolgeva in due tempi: nel catecumenato e nell'azione sacramentale del Battesimo. I candidati che si apprestavano al Battesimo (chiamati all'«illuminazione»), dopo il catecumenato, che di solito durava tre anni, venivano ammessi al sacramento. Una serie di canoni antichi trattano del catecumenato come fase preparatoria al Battesimo. Il c. 2 del concilio ecumenico di Nicea I (325) ricorda una norma ecclesiastica già in vigore, secondo la quale prima del Battesimo è richiesta una sufficiente catechesi che duri parecchio tempo; anzi il canone prescrive che tale catechesi nella fede deve continuare per lungo tempo anche dopo il Battesimo.<sup>24</sup> Il c. 7 del II° concilio ecumenico di Costantinopoli (381), descrive la procedura del Battesimo di coloro che si avvicinano dell'ortodossia: «...Il primo giorno li segniamo col segno cristiano; il secondo li facciamo catecumeni; poi il terzo li esorciziamo, soffiando per tre volte ad essi sul volto e nelle orecchie. E allora li istruiamo e li facciamo venir per un lungo tempo nella chiesa ad ascoltare le scritture; e dopo tutto questo li battezziamo.»<sup>25</sup>

### 13. Il Battesimo dei bambini

Il c. 686 §1 prescrive che «*i genitori hanno l'obbligo che il bambino sia battezzato al più presto secondo la legittima consuetudine.*»

Con il termine «bambini» si intendono coloro che non sono ancora giunti all'età di ragione, e quindi non sono in grado di professare personalmente la fede. Il Nuovo Testamento già accenna al Battesimo dei bambini, facendo riferimento al Battesimo di intere «case» e «famiglie» (At 16,33; 1Cor 1,16), pratica motivata ovviamente dalla necessità del Battesimo per la salvezza. La Chiesa ha sempre ritenuto che i bambini non debbano essere privati del Battesimo, e fin dai primi secoli ha conferito il Battesimo non solo agli adulti, ma anche ai bambini.

Le *Costituzioni apostoliche* (380) rimproverano quelli che rifiutano il Battesimo o lo differiscono senza ragione, e raccomandano il Battesimo dei neonati; inoltre affrontano la questione dei catecumeni perseguitati senza aver potuto ricevere il Battesimo, considerando il martirio per Cristo come un vero Battesimo (il Battesimo di sangue): «Chiunque

---

<sup>24</sup>Cf. COeD, 6.

<sup>25</sup>Ib., 35.

rifiuta il Battesimo per disprezzo sarà condannato come pagano e riprovato, perché è ingrato e arrogante» (Libro VI, 15, 5); «Chiunque dice: "Mi farò battezzare alla mia morte per paura che con i miei peccati non contaminino il Battesimo", costui ignora Dio e dimentica la sua propria condizione» (*Ib.*); «Battezzate anche i bambini in piccola età ed educateli nella disciplina e nei principi di Dio [...]» (*Ib.*).

Ben presto nella Chiesa primitiva è stata generalizzata la prassi del Battesimo dei bambini. «La Chiesa, che ha ricevuto la missione di annunciare il vangelo e di battezzare, fin dai primi secoli ha conferito il Battesimo non solo agli adulti, ma anche ai bambini. In forza della parola del Signore: "Se uno non rinasce dall'acqua e dallo Spirito santo, non può entrare nel regno di Dio" (Gv 3,5), la Chiesa ha sempre ritenuto che i bambini non debbano essere privati del Battesimo. Essi infatti vengono battezzati nella fede della Chiesa, professata dai genitori, dai padrini e dagli altri presenti al rito: questi rappresentano sia la Chiesa locale sia la società universale dei santi e dei fedeli, la Chiesa madre, che tutta intera genera tutti e ciascuno.»<sup>26</sup>

Per cui i genitori hanno l'obbligo di battezzare il loro bambino al più presto secondo le legittime consuetudini.

Per quanto riguarda le condizioni richieste per battezzare un bambino, il CCEO stabilisce:

Can. 681: §1. *Perché un bambino sia battezzato lecitamente si esige:*

1° *che vi sia fondata speranza che esso sarà educato nella fede della Chiesa cattolica, fermo restando il §5;*

2° *che i genitori, almeno uno di essi, oppure chi ne fa le veci legittimamente, vi consentano.*

§3. *Coloro che sono privi dell'uso di ragione fin dall'infanzia devono essere battezzati come i bambini.*

§4. *Il bambino, sia di genitori cattolici sia anche di genitori acattolici, che si trova in un pericolo di morte tale da far ritenere prudentemente che morirà prima di raggiungere l'uso di ragione, è battezzato lecitamente.*

§5. *Il bambino di cristiani acattolici viene battezzato lecitamente se i genitori, oppure almeno uno di essi o colui che ne fa legittimamente le veci, lo richiedono e se ad essi è fisicamente oppure moralmente impossibile recarsi dal proprio ministro.*

Poiché i sacramenti della Chiesa sono «sacramenti della fede» che esprimono e irrobustiscono la fede di colui che li riceve, si richiede nel

---

<sup>26</sup>Rito del Battesimo dei bambini, *Praenotanda*, 2 : EV 3/1128.

battezzando la fede personale, come risposta alla grazia del Battesimo. Nel Battesimo dei bambini non è possibile né istruzione né decisione personale per la fede; la fede attuale, mancante in essi, viene sostituita dalla fede dei genitori, dei padrini, di tutta la Chiesa, che col Battesimo accettano anche l'obbligo di condurre il bambino alla piena fede personale e ne anticipano così in un certo modo la fede futura personale da professare, vivere e difendere. Con il Battesimo l'uomo, bambino o adulto, diventano dimora della Santissima Trinità; Dio, fonte della vita, comunica all'uomo la sua vita, e si compie una alleanza di «sinergia» della potenza di Dio e della risposta di fede dell'uomo. Nel bambino che non è ancora giunto all'età della ragione, e quindi non è in grado di professare personalmente la fede, questa risposta è naturalmente solo potenziale.

Per questi motivi, il §1 stabilisce le condizioni affinché un bambino sia battezzato lecitamente: anzitutto la fondata speranza che esso sarà educato nella fede della Chiesa cattolica, e il consenso dei genitori, almeno uno di essi, o di coloro alle cui cure è legittimamente affidato. Perciò, eccetto il caso di necessità, qualora questa fondata speranza o il consenso venisse a mancare del tutto, bisogna prudentemente rinviare il Battesimo. Per fondata speranza si intende, almeno, la sincera promessa di fare quanto è in loro potere affinché il bambino sia educato nella fede della Chiesa cattolica.

In pericolo di morte è lecito battezzare il bambino di genitori cattolici o non cattolici, che si trova in un pericolo di morte tale da far ritenere prudentemente che morirà prima di raggiungere l'uso di ragione, è battezzato lecitamente.

Il CCEO, c. 681 aggiunge il §5, secondo il quale è lecito battezzare il bambino di genitori cristiani non cattolici, se lo richiedono e non possono recarsi dal proprio ministro. In questo caso, il bambino non viene ascritto alla Chiesa *sui iuris* cattolica nel cui rito liturgico ha ricevuto il Battesimo, ma alla Chiesa dei genitori non cattolici. Per quanto riguarda precisamente i minorenni battezzati acattolici che non hanno ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, il c. 900 del CCEO prescrive giustamente che essi non vengano accolti nella Chiesa cattolica, se i genitori si oppongono oppure se dall'accoglienza del medesimo si prevedono gravi disagi per la Chiesa o per lo stesso; in questo caso l'accoglienza si rimanda fino all'età del quattordicesimo anno compiuto, a meno che non sia imminente il pericolo di morte.

Invece, se i genitori non si oppongono oppure se dall'accoglienza del medesimo non si prevedono gravi disagi per la Chiesa o per lo stesso, il figlio minore viene accolto nella Chiesa Cattolica.

### 15. Il Battesimo ricevuto nelle altre Chiese e Comunità ecclesiali

Nella dottrina e nella prassi attuale della Chiesa cattolica riguardo al Battesimo amministrato nelle altre Chiese e Comunità ecclesiali, è da distinguere chiaramente le Chiese ortodosse dalle altre Chiese e Comunità ecclesiali sorte dalla Riforma. Infatti, per «comunità ecclesiale non cattolica» non si intende, qui, le Chiese orientali ortodosse che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica.<sup>27</sup> Infatti non si deve sottovalutare il fatto che gli orientali non cattolici professano, come i cattolici, i dogmi fondamentali della fede cristiana circa la Trinità e il Verbo di Dio incarnato da Maria Vergine, e che le loro Chiese hanno veri sacramenti e soprattutto, in forza della successione apostolica, il sacerdozio e l'eucaristia, per mezzo dei quali restano ancora uniti con noi da strettissimi vincoli (cf. UR 14-15).

Quanto alle implicanze ecumeniche del conferimento del Battesimo sotto condizione, il *Direttorio Ecumenico*, 99, dichiara che, «la validità del Battesimo, come è conferito nelle varie Chiese orientali (ortodosse), non è assolutamente oggetto di dubbio. È quindi sufficiente stabilire che il Battesimo sia stato amministrato. In queste Chiese il sacramento della confermazione (crismazione) è legittimamente amministrato dal sacerdote contemporaneamente al Battesimo; può pertanto accadere con una certa frequenza che nella certificazione canonica del Battesimo non sia fatta alcuna menzione della confermazione. Ciò non autorizza affatto a mettere in dubbio che sia stata conferita anche la confermazione.»

Anche a riguardo del Battesimo conferito nelle altre Chiese e Comunità sorte dalla Riforma il *Direttorio Ecumenico*, 99, dichiara che «non c'è alcun motivo di dubitare della validità del Battesimo, a meno che, per un caso particolare, un esame non riveli che c'è una seria ragione per dubitare della materia, della formula usata per il Battesimo, dell'intenzione del battezzato adulto e del ministro che ha battezzato. Se, anche dopo una scrupolosa ricerca, rimane un fondato

---

<sup>27</sup>Negli *Acta Commissionis* «notatur Ecclesias Orientales Orthodoxas in schemate sub nomine communitatis ecclesialis non venire»: *Communicationes* 5 (1983), 182.



dubbio sulla corretta amministrazione del Battesimo e si ritiene necessario battezzare sotto condizione [...], il rito del Battesimo sotto condizione deve essere celebrato in privato e non in pubblico.»<sup>28</sup>

Quanto al sacramento della Confermazione, il *Direttorio Ecumenico*, 101, afferma che, non essendosi allo stato attuale delle relazioni con le Comunità ecclesiali sorte dalla Riforma, un accordo sulla teologia di questo sacramento, «le persone che entrassero nella piena comunione della Chiesa cattolica e che venissero da queste Comunità, dovrebbero ricevere il sacramento della confermazione secondo la dottrina e il rito della Chiesa cattolica, prima di essere ammesse alla Comunione eucaristica.»

## 16. La funzione del padrino nel Battesimo

Il c. 684 §1 stabilisce che «*da antichissimo uso delle Chiese il battezzando abbia almeno un padrino. §2. E' compito del padrino, dalla funzione assunta, di assistere nell'iniziazione cristiana il battezzando che è uscito dall'infanzia, o di presentare il bambino da battezzare e inoltre d'adoperarsi che il battezzato conduca una vita cristiana conforme al Battesimo e ne adempia fedelmente gli obblighi inerenti.*».

L'istituzione del padrino nel Battesimo è un'antichissima tradizione delle Chiese. Il c. 53 del concilio Quinisesto o Trullano (691) (visto in oriente come il sesto ecumenico) considera come parentela spirituale quella sorta dal Battesimo tra il padrino e il battezzato; perciò, ordina: «Poiché la parentela spirituale è superiore della parentela di sangue», i padrini non possono sposare la persona battezzata e la sua madre, e viceversa.<sup>29</sup> Il padrino amplia, in senso spirituale, la famiglia del battezzato. Per sottolineare questa paternità spirituale creata dal Battesimo, il CCEO, c. 811, conserva l'impedimento matrimoniale dirimente tra il padrino e il battezzato e i suoi genitori, mentre il CIC ha soppresso questo impedimento.

La funzione del padrino è di presentare il bambino al santo Battesimo, e di collaborare con i genitori naturali perché in seguito il bambino

---

<sup>28</sup>A titolo di esempio, la validità del Battesimo conferito presso la comunità chiamata «The New Church» del signor Emmanuele Swedenborg, la Congregazione per la Dottrina del Fede, dopo un diligente esame, ha deciso di rispondere negativamente: AAS 85 (1993), 179.

<sup>29</sup>Cf. *Fonti I*, Fascicolo IX, Discipline Générale Antique (1962), t.1, 1, 189-190.

giunga alla professione personale della fede e la esprima nella realtà della vita; di assistere nell' iniziazione cristiana il battezzando adulto, aiutandolo prima del Battesimo alla preparazione spirituale al sacramento, e dopo il Battesimo sostenendolo perché perseveri nella fede e nella vita cristiana.

Quanto ai requisiti per la funzione di padrino, il c. 685 stabilisce:

*§1. Perché uno possa adempiere validamente la funzione di padrino si richiede che:*

*1° sia stato iniziato ai tre sacramenti del Battesimo, della crismazione del santo myron e dell'Eucaristia; 2° appartenga alla Chiesa cattolica, fermo restando il §3; 3° abbia l'intenzione di adempiere questa funzione; 4° sia stato designato dal battezzando stesso o dai suoi genitori o tutori oppure, se mancano, dal ministro; 5° non sia il padre o la madre oppure il coniuge del battezzando; 6° non sia punito con pena di scomunica, anche minore, sospensione, deposizione o privazione del diritto di fungere da padrino. §2. Perché uno possa adempiere lecitamente la funzione di padrino si richiede inoltre che abbia l'età richiesta dal diritto particolare e inoltre conduca una vita conforme alla fede e alla funzione che assume. §3 corrispondente stabilisce che, «per una giusta causa è lecito ammettere un fedele cristiano di una Chiesa orientale acattolica alla funzione di padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico.»*

Il canone stabilisce le condizioni richieste per adempiere validamente la funzione di padrino. Anzitutto bisogna che il padrino abbia ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume; che sia cattolico, che abbia l'intenzione di adempiere questa funzione, che sia designato dal battezzando stesso o dai suoi genitori o tutori, che non sia il padre o la madre oppure il coniuge del battezzando, che non sia scomunicato, sospeso, depresso o privato del diritto di fungere da padrino, che abbia compiuto i sedici anni.

Per quanto riguarda l'ammissione di non cattolici alla funzione di padrino, il §2 proibisce che venga ammesso un battezzato non cattolico, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del Battesimo; mentre il CCEO nel c. 685 §3 corrispondente stabilisce che, «per una giusta causa è lecito ammettere un fedele cristiano di una Chiesa orientale acattolica alla funzione di padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico.»

Il *Direttorio Ecumenico*, n. 98, stabilisce in merito: «Secondo il pensiero cattolico, i padrini e le madrine, nell'accezione liturgica e canonica, devono essere membri della Chiesa o della Comunità ecclesiale nella quale viene celebrato il Battesimo. Essi non si assumono soltanto la responsabilità dell'educazione cristiana della persona battezzata (o cresimata) in qualità di parente o amico; essi sono lì pure come rappresentanti di una comunità di fede, garanti della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del candidato.

Basandosi sul Battesimo comune, e a causa dei vincoli di parentela o di amicizia, un battezzato che appartiene a un'altra Comunità ecclesiale (protestante) può tuttavia essere ammesso come testimone del Battesimo, ma soltanto insieme con un padrino cattolico. Un cattolico può svolgere la medesima funzione nei confronti di una persona che deve essere battezzata in un'altra Comunità ecclesiale. In forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali ortodosse, è consentito, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale (ortodosso) con il ruolo di padrino congiuntamente a un padrino cattolico (o una madrina) al Battesimo di un bambino o di un adulto cattolico, a condizione che si sia sufficientemente provveduto all'educazione del battezzato e che sia riconosciuta l'idoneità del padrino. Il ruolo del padrino a un Battesimo conferito in una Chiesa orientale ortodossa non è interdetto a un cattolico, se vi è invitato. In tal caso l'obbligo di prendersi cura dell'educazione cristiana spetta in primo luogo al padrino (o alla madrina) che è membro della Chiesa nella quale il bambino è battezzato.» È da notare tuttavia che nel diritto orientale l'impedimento matrimoniale tra padrino e battezzato si contrae solo tra padrino cattolico e battezzato e i suoi genitori.

### **17. La prova del conferimento del Battesimo**

*Can. 688: Colui che amministra il Battesimo procuri che, qualora non sia presente un padrino, vi sia almeno un testimone dal quale possa essere provata la celebrazione del Battesimo.*

*Can. 691: Per provare il Battesimo, se non si reca pregiudizio ad alcuno, basta la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto, oppure la dichiarazione dello stesso battezzato fondata su indubbi argomenti, specialmente se il medesimo ha ricevuto il Battesimo quando era uscito dall'infanzia.*

Solamente col Battesimo realmente ricevuto l'uomo diventa capace di tutti gli altri sacramenti; dal Battesimo validamente ricevuto scaturiscono tutta una serie di diritti e doveri dei fedeli cristiani. Perciò, qualora non sia presente un padrino, vi sia almeno un testimone, capace di provare la celebrazione del Battesimo. Ciò urge specialmente nel Battesimo conferito in caso di necessità. L'applicazione di questa norma eviterebbe anche i casi di dubbio e l'eventuale amministrazione del Battesimo sotto condizione, a norma del c. 672 §2.

*Can. 689 §1. Il parroco del luogo dove è celebrato il Battesimo deve riportare accuratamente e senza ritardo nel libro dei battezzati i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori e padrini come pure, se ci sono, dei testimoni, del luogo e del giorno del Battesimo e indicando insieme il luogo della nascita nonché la Chiesa sui iuris alla quale i battezzati vengono ascritti.*  
*§2. Se si tratta di un figlio nato da madre non sposata, il nome della madre si deve inserire se consta pubblicamente della sua maternità, oppure se la madre lo richiede spontaneamente per iscritto o alla presenza di due testimoni; si deve pure inserire il nome del padre se la sua paternità è provata con qualche documento pubblico oppure con la sua dichiarazione resa alla presenza del parroco e di due testimoni; in tutti gli altri casi si iscriva il nome del battezzato senza fare alcuna indicazione del nome del padre oppure dei genitori.* §3. *Se si tratta di un figlio adottivo, si iscrivono i nomi degli adottanti e anche, almeno se così si fa nell'atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§1 e 2, atteso il diritto particolare.*

*Can. 690: Se il Battesimo non è stato amministrato dal parroco né alla sua presenza, il ministro deve informare della cosa il parroco del luogo.*

Tutte queste norme sembrano prettamente giuridiche, però non sono prive di significato teologico e pastorale; è proprio da questo significato che scaturiscono alcuni doveri del parroco o di colui che ne fa le veci; è proprio al parroco che è stata affidata la cura delle anime in una determinata parrocchia, sotto l'autorità del Vescovo. Nell'adempiere la funzione di insegnare, di santificare e di governare il parroco deve procurare anzitutto di conoscere il proprio gregge; anche la diligente e regolare compilazione e conservazione dei libri parrocchiali permettono al parroco di seguire l'iter della vita nella Chiesa dei suoi fedeli.

Perciò il c. 535 stabilisce che in ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali, diligentemente custoditi, cioè il libro dei battezzati, dei

matrimoni, dei defunti e altri libri secondo le norme stabilite dalla Conferenza Episcopale e dal Vescovo diocesano. Gli attestati rilasciati sullo stato canonico dei fedeli cristiani e tutti i documenti che possono avere importanza giuridica devono essere sottoscritti dal parroco stesso o da un suo delegato e muniti del timbro parrocchiale; per fare ciò si richiede che i registri parrocchiali siano debitamente compilati e conservati.

### **18. L'appartenenza ecclesiale dei fedeli per mezzo del Battesimo**

Dal Battesimo derivano diversi effetti che riguardano la persona che lo riceve, la comunità che lo celebra e la Chiesa in genere in cui viene incorporato il battezzato. Bisogna, dunque, garantire la prova scritta o documentale di questo importante evento. L'obbligo della registrazione incombe al parroco del luogo dove si celebra il Battesimo. La registrazione comprende i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori, dei padrini e, se vi sono, dei testimoni, del luogo e del giorno del Battesimo conferito, indicando al tempo stesso il giorno e il luogo della nascita.

Il CCEO, c. 689 §1 comprende anche la Chiesa *sui iuris* alla quale i battezzati vengono ascritti. Il CIC al c. 877 §1 corrispondente non menziona l'annotazione della Chiesa *sui iuris* del battezzato nel libro dei battezzati. Pertanto, se il parroco latino celebra il Battesimo di un bambino di genitori orientali, deve annotare nel libro dei battesimi della parrocchia, anche la Chiesa *sui iuris* orientale, alla quale il bambino, ricevendo il Battesimo, viene ascritto a norma dei cc. 29-39 del CCEO. Questa ultima annotazione ha particolare importanza, poiché da essa potrebbe dipendere - ad esempio - anche la validità del matrimonio.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Can. 29 §1. Il figlio che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, col battesimo è ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui è ascritto il padre cattolico; se invece solo la madre è cattolica oppure se entrambi i genitori lo richiedono con volontà concorde è ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui la madre appartiene, salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica. §2. Se invece il figlio, che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età:

1° è nato da madre non sposata, viene ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui appartiene la madre;

La celebrazione del Battesimo è, di regola, di competenza del parroco del battezzando. Se un altro sacerdote su licenza dello stesso parroco celebra il Battesimo, oppure in caso di necessità un altro chierico o religioso e qualsiasi altro fedele cristiano o non cristiano, tutti questi devono informare della cosa il parroco del luogo, il quale provvede dell'annotazione del Battesimo a norma del c. 689.

### **19. Riflessioni conclusive**

L'iniziazione cristiana è un atto unico e indivisibile che introduce pienamente l'uomo nel mistero della salvezza. Nel Battesimo l'uomo è liberato dal peccato, è rigenerato a vita nuova, è rivestito di Cristo ed è incorporato alla Chiesa, Corpo di Cristo.

Nella Crismazione del Santo Myron il battezzato viene confermato e riceve il sigillo dello Spirito Santo che gli è dato in dono.

L'Eucaristia è il compimento del Battesimo e della Crismazione che comporta la comunione alla vita divina e l'appartenenza alla comunità escatologica. Questa stretta interconnessione esprime l'unica indivisibile opera dello Spirito del Padre e del Figlio. Perciò l'iniziazione sacramentale al mistero della salvezza si completa con la ricezione della Divina Eucaristia.

Questo legame dei tre Sacramenti significa ed esprime l'ineffabile unità del Mistero pasquale, lo stretto rapporto fra la missione del Figlio e l'effusione dello Spirito Santo e l'unità dell'opera della Santissima Trinità, che viene a prendere dimora nei battezzati. Per mezzo dei tre Sacramenti dell'iniziazione cristiana, Dio Trino comunica pienamente all'uomo, bambino o adulto, la sua vita, lo deifica. Con questi tre Sacramenti, il Signore Gesù Cristo, per mezzo del sacro ministero della Chiesa, santifica e deifica gli uomini in virtù dello Spirito Santo.

---

2° è di genitori ignoti, è ascritto alla Chiesa sui iuris alla quale sono ascritti coloro alle cui cure è legittimamente affidato; se però si tratta di padre e madre che lo adottano, si applichi il §1;

3° è di genitori non battezzati, è ascritto alla Chiesa sui iuris alla quale appartiene colui che si è assunto la sua educazione nella fede cattolica.

Can. 30: Qualsiasi battezzando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, può scegliere liberamente qualunque Chiesa sui iuris alla quale viene ascritto ricevendo in essa il battesimo, salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica.